

**COMUNE DI VINCI**  
Città Metropolitana di Firenze

**ACCORDO QUADRO PER L' APPALTO DEI SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATIVI PER LA PRIMA  
INFANZIA,DEISERVIZI EXTRA SCOLASTICI E ULTERIORI ATTIVITA'**

**PERIODO 1 OTTOBRE 2021/ 31 AGOSTO 2024**

**PROGETTO SERVIZIO ai sensi dell'art. 23 comma 14 D.Lgs. 50/2016**

**Committente:** Amministrazione Comunale di Vinci

**Progettazione:** Rup e Gruppo di lavoro(Calugi, Paganelli, Dani)

**RUP:** Dr.ssa Cecilia Tosti - Responsabile del settore I "Affari Generali ed Istituzionali. Servizi Alla Persona. Supporto attività anticorruzione e trasparenza" del Comune di Vinci.

**Direttore dell'esecuzione:** Sofia Crapanzano

Vinci, 11 maggio 2021

**RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO IN CUI E'INSERITO IL SERVIZIO**

Oggetto dell'Accordo quadro sono i servizi educativi integrativi per la prima infanzia ed extrascolastici e le ulteriori attività da svolgersi presso l'immobile comunale posto nel comune di Vinci, frazione di Sovigliana in Piazza della Pace 1.

Ai sensi dell'art. 48, c. 2 del D. L. vo n. 50/2016 si precisa che le prestazioni del presente accordo quadro afferiscono all'area dei servizi educativi per l'infanzia e dei servizi extrascolastici del Comune di Vinci come di seguito specificate:

- **Spazio Gioco "Piccoli a Villa Reghini"**: servizio educativo integrativo per bambini da 12 mesi a tre anni per un massimo di 25 utenti.
- **CIAF -Pomeriggio al CENTRO** : attività ludica pomeridiana e doposcuola rivolti ai bambini dai 3 ai 11 anni.

Fanno parte dell'Accordo quadro ulteriori attività come di seguito indicato:

- collaborazione per un massimo di 36 ore a settimana in attività e interventi del Comune rivolte alla prima infanzia e alle famiglie ( in via esemplificativa e non esaustiva: gestione delle informazioni e della promozione dei servizi; la gestione delle ammissioni ai servizi comunali educativi ed extra scolastici);
- apertura e chiusura della Sala Frammartino (in orario serale, sabato o festivo per circa n. 20 ore l'anno) ;
- accoglienza all'ingresso della struttura dalle ore 15 alle ore 19 dal lun al ven. per complessive 20 ore settimanali (per 49 settimane annue).
- pulizia delle parti comuni di Villa Reghini,della Biblioteca dei Ragazzi, della sala Frammartino e del giardino (almeno 8 ore a settimana per il periodo di apertura dei servizi della struttura).

Il servizio relativo allo Spazio Gioco potrà essere appaltato a partire dall'anno educativo 2022/2023. L'immobile denominato Villa Reghini dispone di una adeguata area a verde pubblico che, durante le ore di apertura del servizio, è destinata esclusivamente ai bambini che lo frequentano.

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**  
**ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATIVI PER LA PRIMA**  
**INFANZIA , DEI SERVIZI EXTRA SCOLASTICI E ULTERIORI ATTIVITA' PERIODO 1 OTTOBRE 2021/ 31**  
**AGOSTO 2024**

**Art. 1**

***Disposizioni generali***

Il presente capitolato riguarda la conclusione di un Accordo Quadro con un operatore economico ai sensi dell'art. 54, comma 3 del D. Lgs. 18.4.2016, n. 50, in base al quale affidare, a seguito di appalti specifici, i servizi educativi integrativi per la prima infanzia, i servizi extrascolastici e le ulteriori attività con le caratteristiche minime indicate nella parte prestazionale del presente capitolato.

Trattandosi di un documento meramente programmatico, l'importo complessivamente posto a base di gara è stato determinato in via del tutto presuntiva non essendo stati ancora puntualmente individuati gli interventi. Le eventuali variazioni non potranno costituire per l'Appaltatore motivo di rivalsa e/o di opposizione alcuna.

Il valore economico indicato per l'accordo quadro non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, ma quantifica un fabbisogno presunto di gara per gli adempimenti formali a tale valore legati. L'accordo quadro di cui all'art. 54 del D.Lgs. 50/2016 costituisce infatti uno strumento contrattuale per la regolamentazione della stipula di eventuali e futuri "contratti attuativi", non predeterminati per numero ed importo, che potranno essere affidati dalla stazione appaltante nel corso della durata dell'accordo quadro ed in base alle necessità e priorità rilevate dall'Amministrazione fino alla concorrenza dell'importo massimo di € 554.595,07 oltre Iva. La stipula dell'accordo quadro non è quindi fonte di immediata obbligazione tra il Comune di Vinci e l'impresa aggiudicataria e non è impegnativa in ordine all'affidamento a quest'ultima dei "contratti attuativi" nemmeno per un quantitativo minimo predefinito. I singoli "contratti attuativi" assumono la forma di Ordini di Lavoro (O.d.L.) e si intendono affidati con il loro ricevimento da parte dell'impresa aggiudicataria. Ciascun Ordine di Lavoro descriverà l'intervento da eseguire e ne stabilirà l'importo, la data di inizio ed il termine massimo di completamento. Gli O.d.L. saranno comunicati con le modalità indicate nel Capitolato Speciale. Gli O.D.L. verranno contabilizzati tramite applicazione all'elenco prezzi del ribasso offerto dall'aggiudicatario, fino alla concorrenza dell'importo massimo stimato dell'accordo quadro. Il presente accordo quadro stabilisce:

- la tipologia di prestazioni affidabili;
- la durata dell'accordo quadro;
- il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidati i servizi

Le singole prestazioni che saranno di volta in volta individuate dall'amministrazione saranno disciplinate con specifici contratti di appalto (contratti attuativi).

Il presente capitolato stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell'Accordo Quadro e che regoleranno i successivi contratti di appalto specifici derivanti dal presente accordo.

I contratti di appalto specifici derivanti dal presente accordo quadro potranno avere dimensione ed importo variabile di qualsiasi entità rispetto all'importo complessivo stimato per l'accordo.

# COMUNE DI VINCI

Città Metropolitana di Firenze

Con la conclusione dell'Accordo Quadro, l'impresa aggiudicataria si impegna ad assumere le prestazioni che successivamente potranno essere richieste e sempre entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità dell'accordo e dei costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso).

La conclusione dell'accordo quadro non impegna in alcun modo la stazione appaltante ad appaltare prestazioni o di appaltarle nei limiti di importo definiti dal presente accordo quadro. **Il corrispettivo di ciascun contratto applicativo sarà determinato per ciascun affidamento applicando la percentuale di ribasso offerta in gara per l'accordo quadro.** I prezzi contrattuali si intendono accettati pienamente dall'Impresa a suo rischio, in base ai propri calcoli, indagini e stime ed a seguito dello studio e della valutazione da parte sua della tipologia delle prestazioni da eseguire, e tenuto conto della situazione e di ogni altro elemento che in qualsiasi modo potrebbe influire sull'onerosità dei medesimi. I prezzi si intendono comprensivi di tutte le spese afferenti alle prestazioni oggetto dell'accordo.

Le prestazioni derivanti dall'accordo quadro saranno commissionate attraverso appalti specifici mediante apposito contratto di appalto che potrà essere siglato con la forma di scrittura privata oppure scambio di lettere firmate per accettazione da parte dell'impresa aggiudicataria del singolo appalto specifico. La sottoscrizione del presente capitolato di accordo quadro da parte dell'operatore economico equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano l'accordo quadro. L'inadempienza dell'appaltatore alla sottoscrizione dei singoli contratti attuativi, nonché all'esecuzione delle prestazioni relative ai singoli contratti attuativi emessi in dipendenza del presente accordo, dà facoltà alla stazione appaltante di risolvere il presente accordo, ai sensi dell'art. 1456 cc e di incamerare la cauzione ai sensi dell'art. 1382 del cc salvo risarcimento del maggior danno. L'appaltatore non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo quadro, fintantochè la Stazione appaltante non darà esecuzione ai contratti attuativi.

## **Art. 2**

### ***Oggetto e durata dell'accordo quadro e dei contratti attuativi***

Le prestazioni oggetto dell'accordo quadro, da affidarsi come sopra indicato, consistono nei servizi meglio specificati negli articoli a seguire.

Il presente Accordo quadro ha durata di tre anni (ai sensi dell'art. 54,c. 1 del d.lgs. 50/2016) a partire dall'1 ottobre 2021 al 31 agosto 2024; Per "durata" dell'accordo quadro si intende il periodo entro il quale il Comune di Vinci potrà affidare i singoli servizi. **Il servizio relativo allo Spazio Gioco potrà essere appaltato a partire dall'anno educativo 2022/2023.**

L'Appaltatore si impegna ad eseguire prestazioni contrattuali fino all'esaurimento del valore massimo dell'accordo quadro.

## **Art. 3**

### ***Valore massimo stimato dell'accordo quadro***

L'importo massimo delle prestazioni oggetto dell'accordo quadro per tre anni è stimato in complessivi € 554.595,07 più Iva di legge, di cui :

- € **553.459,37** (IVA esclusa), quale importo complessivo di spesa soggetto a ribasso

- € 1135,70 quale importo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

**La percentuale di ribasso offerta sarà applicata ai singoli prezzi orari e il pagamento sarà effettuato per le ore effettivamente svolte e rendicontate.**

Il valore dell'Accordo quadro è stato calcolato secondo la tabella che segue:

TIPOLOGIA SERVIZIO	STIMA MONTE ORE ANNUO	Costo primo anno €	Costo ad anno successivo o al primo €	Costo totale triennio €	Costo orario CCNL €	Costo orario comprensivo di spese generali ed utile €
Spazio gioco 3 operatori D1 *	3418	/*	72905,94	145.811,88	21,33 (cooperative)	26,66
CIAF(Pomeriggio al Centro) 2 operatori D1	850	18130,50	18130,50	54391,50	21,33	26,66
Ausiliario Ciaf/Spazio gioco 1 operatore B1	1470	(max. 20 ore set.) 18.650,00	27415,50	73481,00	18,65	23,31
Accoglienza 2 operatori 3° liv.	1000	16.890,00	16890,00	50670,00	16,89 (multiservizi)	21,11
Personale amministrativo una unità 3° liv.	1976	38117,04	38117,04	114351,12	19,29 (aninsei)	24,11
Coordinamento una unità E2	50	1354,00	1354,00	4062,00	27,08 (cooperative)	33,85
<b>Totale Costo personale</b>		<b>93141,54</b>	<b>174812,98</b>	<b>442.767,50</b>		
Spese generali 15% (materiali, prodotti, assicurazioni, ecc..)		13971,23	26221,94	66415,12		
Utile 10%		9314,15	17481,29	44276,75		
<b>TOTALE</b>		<b>116.426,92</b>	<b>218.516,21</b>	<b>553.459,37</b>		

Il costo del personale ai sensi dell'art. 23 comma 16 del Dlgs 50/ 2016 ammonta a euro **174.812,98** annui ed è stato calcolato sulla base del personale impiegato dal gestore uscente e dei CCNL applicati dallo stesso. \*Il servizio dello Spazio Gioco potrà essere appaltato dall'anno educativo 2022/2023. Tali importi, calcolati secondo le stime dei costi sostenuti nell'arco del periodo precedente, sono da ritenersi completamente indicativi. Gli importi sono comprensivi di ogni onere aggiuntivo relativo all'esecuzione del servizio..

#### **Art. 4**

##### ***Oggetto del servizio***

Il presente capitolato disciplina i servizi educativi integrativi per l'infanzia, i servizi extrascolastici e le attività aggiuntive.

Ai sensi dell'art. 48, c. 2 del D. L. vo n. 50/2016 si precisa che le prestazioni del presente accordo quadro afferiscono all'area dei servizi educativi per l'infanzia e dei servizi extrascolastici del Comune di Vinci come di seguito specificate:

- **Spazio Gioco "Piccoli a Villa Reghini"**: servizio educativo integrativo per bambini da 12 mesi a tre anni;
- **CIAF-Pomeriggio al CENTRO**: attività ludica pomeridiana e doposcuola rivolti ai bambini dai 3 ai 11 anni;

**COMUNE DI VINCI**  
Città Metropolitana di Firenze

- Fanno parte dell'Accordo quadro ulteriori attività come di seguito indicato:
  - a) collaborazione per un massimo di 36 ore a settimana in attività e interventi del Comune rivolte alla prima infanzia e alle famiglie ( in via esemplificativa e non esaustiva: gestione delle informazioni e della promozione dei servizi; la gestione delle ammissioni ai servizi comunali educativi ed extra scolastici);
  - b) apertura e chiusura della Sala Frammartino (in orario serale, sabato o festivo per circa n. 20 ore l'anno) ;
  - c) accoglienza all'ingresso della struttura dalle ore 15 alle ore 19 dal lun al ven. per complessive 20 ore settimanali per 49 settimane.
  - d) pulizia delle parti comuni di Villa Reghini, della Biblioteca dei Ragazzi, della sala Frammartino e del giardino (almeno 8 ore a settimana per il periodo di apertura dei servizi della struttura).

Il servizio relativo allo Spazio Gioco potrà essere appaltato a partire da settembre 2022.

Il Responsabile del settore competente concorderà con l'aggiudicatario le modalità organizzative dell'attività di cui al punto a) , l'orario e la sede di lavoro del personale.

I servizi sopra elencati, le finalità, i contenuti, il numero stimato degli utenti, le caratteristiche, le risorse finanziarie messe a disposizione e quanto inerente agli stessi sono illustrati nella parte prestazionale del presente capitolato.

Il Comune dispone di locali attrezzati per lo svolgimento del servizio educativo integrativo alla prima infanzia nell'immobile denominato Villa Reghini in piazza della Pace n. 1 frazione di Sovigliana che dispone di una adeguata area a verde pubblico che, durante le ore di apertura del servizio, è destinata esclusivamente ai bambini che lo frequentano.

I locali a disposizione dello Spazio Gioco si trovano al piano terreno (planimetria allegata All. B). Gli ambienti destinati ai bambini sono così articolati:

Piano terra:

- uno spazio accoglienza;
- uno spazio per la lettura;
- uno spazio conversazione per adulti;
- una stanza per soggiorno, attività ludica e movimento;
- servizi igienici;

Gli ambienti destinati al Pomeriggio al CENTRO si trovano al secondo piano ( planimetria allegata All D) e sono costituiti da:

- uno spazio accoglienza e conversazione;
- servizi igienici.

**Art. 5**

***Direttore dell'esecuzione del contratto***

Il direttore dell'esecuzione , con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto di AQ e dei contratti operativi è la sig. ra Sofia Crapanzano.

**Art. 6**

***Avvio dell'esecuzione del contratto***

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto attuativo dell'accordo quadro. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

**Art. 7**

***Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore***

Nessuna variazione o modifica al contratto attuativo può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione

appaltante. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione.

#### **Art. 8**

##### ***La sospensione dell'esecuzione del contratto.***

##### ***Il verbale di sospensione***

Il Direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto attuativo qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata:

- a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, calamità naturali, emergenze locali, nazionali;
- b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.
- c) per cause sopravvenute ed imprevedibili.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto attuativo. Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 107 del Codice dei contratti.

#### **Art. 9**

##### ***La verifica di conformità***

L'appalto è soggetto a verifica di conformità, per appurare che l'oggetto del contratto attuativo in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

#### **Art. 10**

##### ***Inadempimenti e penalità***

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e per ogni caso di carente o incompleta esecuzione del servizio, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla Ditta appaltatrice delle penali, da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00, in base alla gravità dell'inadempienza e degli eventuali danni arrecati al Comune, compreso quello di immagine. Nel caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni si applica l'art. 113 bis comma 4 del Dlgs 50/2016; l'importo corrispondente all'applicazione della penale verrà detratto al momento del pagamento della fattura mensile o sulla cauzione definitiva, con obbligo di immediato reintegro. L'eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti. Il Direttore dell'esecuzione, con nota indirizzata al Responsabile propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del Responsabile, avverso la quale la Ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio alla Ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale

# COMUNE DI VINCI

Città Metropolitana di Firenze

ultimo caso la Ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione dell'accordo quadro/contratto attuativo.

## **Art. 11**

### ***Risoluzione dell'accordo quadro e dei contratti attuativi***

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali derivanti dall'accordo quadro e dai singoli contratti attuativi sarà specificamente contestata dal Direttore dell'esecuzione o dal Responsabile del procedimento a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario.

Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 3 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto relativo all'accordo quadro e dei singoli contratti attuativi nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, anche in giorni non consecutivi nel corso dell'anno di durata del contratto;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Ove si verificano deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni soprariportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Nel caso di risoluzione, che legittimi anche la risoluzione dei contratti attuativi in corso di esecuzione, saranno pagati all'appaltatore solo i servizi effettivamente eseguiti.

Nel caso di risoluzione dell'accordo quadro, l'amministrazione si riserva la facoltà di concludere un nuovo accordo quadro, per il valore stimato residuo, con altro operatore economico che abbia partecipato alla gara originaria, scorrendo progressivamente la graduatoria della gara medesima.

## **Art. 12**

### ***Recesso***

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico e senza che da parte dell'aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione, di recedere in ogni momento dall'accordo quadro/contratti attuativi, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni da notificarsi all'aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle sole

prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste in capitolato.

### **Art. 13**

#### ***Pagamenti***

Ai sensi dell'art. 35 co.18 del D.Lgs 50/2016, si applica l'anticipazione del prezzo pari al venti per cento da corrispondere all'appaltatore, subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. Si evidenzia che, stante la natura di Accordo Quadro del presente appalto, la procedura di anticipazione del prezzo è applicabile esclusivamente, di volta in volta, in riferimento al singolo Contratto applicativo; è esclusa l'anticipazione del prezzo in riferimento al tetto complessivo di spesa previsto dall'Accordo quadro. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del [decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#), o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'[articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#). L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura. Alla fattura dovrà essere obbligatoriamente allegata una tabella riassuntiva riportante il dettaglio delle prestazioni svolte e oggetto di fatturazione.

Ai sensi dell'art. 30, c. 5 del D.Lgs. n. 50/16 prima di procedere ai pagamenti si effettuerà la trattenuta a garanzia dello 0,5%.

La Stazione appaltante provvede al pagamento della fattura entro i successivi 30 giorni

Il Direttore dell'esecuzione provvederà alla liquidazione della fattura previa verifica dell'effettivo e regolare svolgimento delle prestazioni indicate nella fattura e relativi allegati.

Il Committente procederà al pagamento solo dopo avere accertato la regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante la richiesta del DURC.

In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 30, c. 5 del D.Lgs. n. 50/16 con obbligo per la stazione appaltante di versare direttamente agli enti previdenziali la somma a debito della ditta risultante dal DURC.

I pagamenti delle fatture saranno effettuati mediante bonifico bancario su istituto di credito e coordinate bancarie che le Imprese avranno cura di indicare anche in fattura.

Nella medesima fattura dovrà essere indicato il numero di C.I.G. - codice identificativo gara - (comunicato alle ditte in seguito all'aggiudicazione di appalto specifico).

Il Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- Omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti e relativi allegati sopra citati;
- DURC irregolare;
- Mancata presentazione della dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari.

Nel caso di prestazioni continuative il saldo delle prestazioni è pagato nei termini di legge a seguito della redazione della verifica di conformità o attestazione di regolare esecuzione a seconda che l'appalto specifico sia di importo superiore o inferiore alla soglia comunitaria.

### **Art. 14**

#### ***Revisione prezzi del servizio***

La revisione del prezzo potrà essere concessa solo previa motivata richiesta dell'appaltatore secondo gli indici Istat e a partire dal secondo anno educativo.

#### **Art. 15**

##### ***Garanzia definitiva***

La ditta aggiudicataria, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali scaturenti dall'accordo quadro, prima della stipula del relativo contratto dovrà prestare una garanzia il cui importo verrà calcolato con le modalità previste dall'art. 103 del d.lgs. 50/2016.

La garanzia dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria, polizza assicurativa, o rilasciata da intermediari finanziari, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 103 del d.lgs. 50/2016.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Essa garantisce tutti gli obblighi assunti dall'aggiudicatario a mezzo dell'accordo quadro, compresi i successivi contratti attuativi, nonché gli obblighi derivanti dagli stessi.

La garanzia potrà essere escussa totalmente o parzialmente dall'Ente nei casi di applicazione di penali o di risoluzione dell'accordo quadro o dei contratti attuativi.

La garanzia ha validità per tutta la durata dell'accordo quadro e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall'accordo quadro e dai contratti attuativi.

#### **Art. 16**

##### ***Spese contrattuali***

Sono a carico della ditta appaltatrice le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.

#### **Art. 17**

##### ***Divieto di cessione dell'accordo quadro/singoli contratti attuativi.***

##### ***Cessione dei crediti. Subappalto***

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale dell'accordo quadro/contratti attuativi.

Poiché l'accordo quadro non è fonte, per l'appaltatore, di alcun credito pecuniario, è vietata la cessione di presunti crediti basati sull'accordo quadro medesimo.

Con riferimento ai singoli contratti attuativi è consentito il subappalto come previsto dall'art. 105 del d.lgs. 50/2016.

#### **Art. 18**

##### ***Modifiche del contratto operativo durante il periodo di efficacia***

Fermo restando quanto previsto all'art. 106 del Codice degli appalti e quanto contenuto nel contratto relativo al presente appalto, si precisa quanto segue:

-ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la stazione appaltante si riserva di apportare modifiche al contratto attuativo in aumento o in diminuzione, nel rispetto del comma 4 del medesimo articolo, che potranno rendersi necessarie o opportune allo scopo di migliorare la funzionalità o la qualità del servizio oggetto del contratto. Dette modifiche non potranno superare il 10% dell'importo contrattuale.

-ai sensi dell'art. 106, lettera c), del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., possono essere apportate modifiche qualora la necessità di modifica non alteri la natura generale del contratto e sia determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili.

Possono essere sempre apportate da parte della stazione appaltante, modifiche al contratto ai sensi dell'art. 106 comma 2, primo periodo, nel limite del 10% dell'importo contrattuale.

Ai sensi e nei limiti dell'art. 106 comma 1 lettera a) si prevede una opzione di aumento delle spese generali a fronte della necessità di attivare le misure derivanti dall'emergenza Covid-19.

Il Direttore dell'Esecuzione redige apposita relazione nella quale indica i motivi per i quali si rende necessaria la modifica o la variante al contratto in corso, nel rispetto dell'art. 106 del Codice. Qualora le suddette modifiche, nel loro complesso, rientrino nel quinto d'obbligo, l'appaltatore è tenuto ad eseguirle alle stesse condizioni del contratto originario ai sensi del comma 12 dello stesso art.106 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e non può far valere il diritto alla risoluzione. L'appaltatore è tenuto a eseguire, ai sensi dell'art.22 comma 4 del D.M.49/2018, le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Qualora la modifica contrattuale superi il quinto d'obbligo il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'esecutore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei servizi e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all'esecutore le proprie determinazioni. Qualora l'esecutore non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile del procedimento si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'esecutore. In caso di superamento del quinto d'obbligo deve essere accompagnato al contratto principale un atto aggiuntivo sottoscritto dall'appaltatore, in segno di accettazione o di motivato dissenso nel quale sono riportate le condizioni alle quali, è condizionata tale accettazione. Le variazioni di cui al presente articolo sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano prestazioni non previste dal contratto e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi secondo le modalità previste all'art. 22 comma 5 del DM 49/18. Il Direttore dell'Esecuzione può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, previa comunicazione al R.U.P. L'esecutore non può apportare modifiche al contratto di propria iniziativa, per cui in caso di modifiche contrattuali non disposte dal direttore dell'esecuzione, quest'ultimo fornisce all'esecutore le disposizioni per la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente con spese a carico dell'esecutore stesso.

## **Art. 19**

### ***Obblighi a carico dell'impresa.***

Sono posti a carico dell'impresa i seguenti obblighi:

- realizzare i servizi di cui al presente Accordo quadro in modo da rispettare i parametri previsti dalla vigente normativa regionale;
- corrispondere al personale assunto un trattamento economico e normativo non inferiore a quello stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e dagli accordi integrativi territoriali, e di obbligarsi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione;
- assumere a proprio carico tutti gli oneri inerenti l'assicurazione sugli infortuni, la previdenza e ogni altra forma assicurativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge e dalle norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria ed accordi integrativi;
- assumere a proprio carico la dotazione tecnica e strumentale utile e funzionale all'espletamento del servizio.

La violazione della normativa previdenziale, assistenziale ed assicurativa posta in genere a tutela dei lavoratori impiegati nel servizio, consente alla Stazione Appaltante di dichiarare l'immediata risoluzione del contratto.

**COMUNE DI VINCI**  
Città Metropolitana di Firenze

I concorrenti nel redigere l'offerta, devono aver tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro e che ciò non ostacola l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Tale dichiarazione è valida per tutti gli appalti affidati ai sensi del presente accordo quadro.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi anche infortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'appaltatore il quale ne è il solo responsabile anche in deroga alle norme che dispongono l'obbligo del pagamento o l'onere a carico ovvero in solido con la committente stazione appaltante, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante e di ogni indennizzo.

Resta inteso, che la stazione appaltante in ogni momento si riserva qualsiasi facoltà di verificare presso gli istituti assicurativi assistenziali e previdenziali la regolarità di iscrizione dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti impiegati per l'espletamento delle prestazioni.

L'impresa aggiudicataria avrà l'obbligo di assorbire ed utilizzare prioritariamente nell'espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti, quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario, in possesso dei requisiti richiesti dal capitolato, applicando i contratti collettivi di settore di cui all'art. 51 decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 ai sensi dell'art. 50 DLGS 50/2016, se armonizzabile con la propria organizzazione di impresa.

In caso di sciopero dei propri dipendenti l'aggiudicatario è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione comunale in via preventiva e tempestiva con almeno 5 giorni di calendario di preavviso e al rispetto delle disposizioni di cui alla Legge n. 146/1990. Nulla è dovuto all'aggiudicatario in caso di mancato svolgimento del servizio. L'importo della prestazione non effettuata non dovrà essere inserito nella fattura di competenza. Oltre gli oneri previsti dalle vigenti disposizioni di legge, sono a carico dell'appaltatore in quanto trovano compenso nei prezzi unitari prestabiliti, gli ulteriori oneri ed obblighi appresso riportati:

- L'approntamento e l'organizzazione delle prestazioni oggetto del presente accordo quadro, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Stazione Appaltante. L'organizzazione dell'Impresa dovrà essere tale da poter rispettare la programmazione delle prestazioni stabilita dalla stazione appaltante.
- L'approntamento e l'esecuzione di tutte le misure di sicurezza, al fine di evitare danni a persone e/o cose;
- La ditta è tenuta ad accollarsi ogni onere relativo a certificazioni obbligatorie o richieste dai competenti organi di vigilanza in materia;
- L'appaltatore è tenuto a risarcire direttamente tutti i danni arrecati a terzi dai suoi dipendenti;
- L'osservanza scrupolosa delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
  
- L'applicazione integrale di tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti e negli accordi locali integrativi dallo stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono le prestazioni;
- La dotazione di un Protocollo anticontagio da Covid -19;

**Art. 20**

***Rispetto del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.***

Le Ditte appaltatrici assicurano la rispondenza alle misure di sicurezza del posto di lavoro, in relazione alle leggi vigenti e in riferimento alla particolare e specifica tipologia di servizio.

Le imprese si obbligano all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori ed in specifico si impegnano ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Tutto il personale addetto dovrà essere stato oggetto di formazione in ambito safety con specifico riferimento ai rischi concernenti l'attività lavorativa in oggetto.

Dovrà altresì essere indicato, a questa stazione appaltante, il nome del Datore di Lavoro, del Medico Competente, nonché del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione oltre al nominativo del Rappresentante dei Lavoratori.

Qualunque iniziativa concernente il miglioramento della sicurezza o che abbia rilievo in tale ambito dovrà essere comunicata a questa stazione appaltante che provvederà ad inoltrarla al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione incaricato.

Prima dell'inizio delle prestazioni, l'Impresa appaltatrice dovrà presentare alla stazione appaltante il proprio piano di lavoro e sicurezza oltre che il proprio documento di analisi e valutazione dei rischi, ai fini delle verifiche dei dati e degli adempimenti previsti dall'art. 26 del D.LGS n. 81/2008

A tal fine l' Impresa dovrà procedere, ai sensi dell'art. 28 del D.LGS n. 81/2008, in collaborazione con la stazione appaltante, ad un'attenta visita dei luoghi ove dovranno essere rese le prestazioni, ad una ponderata valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori, all'individuazione di idonee misure di prevenzione e protezione e all'opportuna istruzione ed addestramento del personale tutto adibito alle commesse.

Costituisce compito precipuo della Ditta appaltatrice, l'elaborazione e l'aggiornamento dei piani di sicurezza, ed in genere la proficua attivazione e risoluzione di tutte le problematiche inerenti la sicurezza sul lavoro.

Inoltre, in caso di mancato rispetto delle previsioni di cui al D.LGS n. 81/2008 e relativi allegati questa stazione appaltante provvederà all'immediata revoca dell'incarico.

Durante lo svolgimento di tutte le operazioni previste, il personale della ditta appaltatrice dovrà garantire tutti i DPI previsti in relazione alle mansioni da svolgere, e non dovrà in alcun modo interferire con le attività presenti nel contesto di esecuzione dei servizi

La ditta appaltatrice dovrà munire i propri dipendenti di apposito cartellino di identificazione contenente i dati previsti dal D.LGS. n. 81/2008 .

Il Comune di Vinci ai sensi dell'art. 26 comma 3 D.Lgs 81/2008 ha affidato il servizio di redazione del DUVRI – documento unico di valutazione dei rischi - connessi alla propria attività. L'impresa aggiudicataria dovrà sottoscrivere il DUVRI. La stazione appaltante è comunque sollevata da qualsiasi responsabilità penale e civile riguardante l'applicazione della normativa antinfortunistica in vigore al momento dell'esecuzione del servizio.

## **Art. 21**

### ***Assicurazioni a carico dell'impresa***

La Ditta Appaltatrice risponderà direttamente di tutti i danni a persone o cose provocati nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente accordo quadro, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento.

A maggiore garanzia le ditte sono tenute a contrarre e presentare debitamente quietanzata alla stazione appaltante, prima dell'inizio dei servizi appaltati e derivanti dal presente accordo quadro, adeguata polizza assicurativa con le seguenti caratteristiche:

-La polizza dovrà avere una durata almeno pari a quella dell'appalto affidato derivante dal presente accordo quadro.

-La polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno a terzi, per i sinistri liquidati ai sensi di polizza, nei confronti di chiunque, compresi la stazione appaltante e i suoi dipendenti – fatti salvi i casi di dolo;

-La polizza assicurativa non libera l'appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo la stessa esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia. Eventuali scoperti e franchigie rimangono a carico dall'appaltatore. La polizza assicurativa, debitamente quietanzata, dovrà essere consegnata, in copia

# COMUNE DI VINCI

Città Metropolitana di Firenze

integrale (preferibilmente) originale, dall'appaltatore alla stazione appaltante prima della stipulazione del singolo contratto derivante dal presente accordo quadro e dovrà restare presso lo stesso depositata per tutta la durata del contratto. Le quietanze relative alle eventuali annualità successive dovranno essere prodotte alla stazione appaltante alle relative scadenze. L'Aggiudicataria, con effetti dalla data di decorrenza del servizio, si obbliga a stipulare con primario assicuratore (e a mantenere in vigore per tutta la durata del presente contratto,) un'adeguata copertura assicurativa, specificamente riferita ai seguenti rischi derivanti dalla esecuzione del presente servizio:

1. Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi (tra cui l'Amministrazione Comunale) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni ed attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a Euro 2.500.000,00 per sinistro e prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a:

- danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiarie e la stazione appaltante) da dipendenti, da soci, da volontari e/o da altri collaboratori non dipendenti, di cui l'Aggiudicataria si avvalga, inclusa la loro responsabilità personale;

- danni subiti e/o arrecati a terzi (inclusi dipendenti, volontari e/o altri collaboratori non dipendenti di cui la ditta si avvalga) dai beneficiari dell'attività oggetto della concessione, inclusa la loro responsabilità personale;

2. Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'aggiudicataria si avvalga), comprese tutte le operazioni e attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore a Euro 2.500.000,00 per sinistro e Euro 500.000,00 per persona e prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto "Danno Biologico", l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la "Clausola di Buona Fede INAIL".

3. Dovrà essere inoltre stipulata assicurazione contro gli infortuni dei bambini utenti del servizio e dei loro genitori e/o familiari nello svolgimento delle attività educative ed extra-educative sia nelle sedi che durante tutte le attività promosse e svolte sia durante la permanenza nella struttura che durante le gite o altre attività, per un massimale a bambino non inferiore a Euro 150.000,00 per morte, a Euro 200.000,00 per invalidità permanente, a Euro 6.000,00 per rimborso spese sanitarie, a Euro 500,00 per rottura occhiali, a Euro 1.000,00 per rottura protesi varie.

L'aggiudicataria dovrà produrre, al momento della stipula del contratto, copia conforme delle polizze sottoscritte. Non saranno accettate polizze generiche di cui l'impresa sia già in possesso per lo svolgimento della sua attività.

L'operatività delle coperture assicurative predette, non esonera l'Aggiudicataria stessa dalle responsabilità di qualunque genere su di essa incombenti né dal rispondere di quanto non coperto –in tutto o in parte - dalle suddette coperture assicurative

**Art. 22 –**

## ***Danni a cose e persone***

La stazione appaltante non risponderà di danni causati ai dipendenti e alle attrezzature della ditta appaltatrice da parte di terzi estranei all'Impresa.

L'impresa sarà sempre direttamente responsabile dei danni di qualunque natura che risultino arrecati a persone o a cose dal proprio personale ed in ogni caso dovranno provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.

La stazione appaltante sarà a sua volta responsabile dei danni a persone ed attrezzature della ditta appaltatrice causati da personale dipendente.

L'accertamento dei danni sarà effettuato dalla stazione appaltante alla presenza di delegati della Impresa. A tale scopo la stazione appaltante comunicherà con sufficiente anticipo all' Impresa il giorno e l'orario in cui si valuterà lo stato dei danni, in modo tale da consentire alle Imprese di intervenire nella stima. Qualora l' Impresa non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento in oggetto, la stazione appaltante provvederà autonomamente alla presenza di due testimoni.

Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall' Impresa coinvolta.

Qualora non si addivenisse ad un accordo sull'ammontare del danno da risarcire, vi provvederà un tecnico nominato dalle due parti, ed in questo caso tutte le spese relative faranno carico totalmente alla ditta appaltatrice senza diritto di rivalsa verso la stazione appaltante.

### **Art. 23**

#### ***Foro competente***

Ai fini dell'esecuzione dell'accordo quadro/singoli contratti attuativi e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Per tutte le controversie concernenti il presente contratto o connesse allo stesso, che dovessero insorgere fra le parti, queste si obbligano ad esperire preventivamente ad ogni azione giudiziaria il tentativo di conciliazione disciplinato dal regolamento di conciliazione della Camera di Commercio di Firenze. E' esclusa la clausola arbitrale. Qualora non sia possibile comporre per via amministrativa, per la loro definizione è, pertanto, competente il Giudice Ordinario del Tribunale di Firenze. L'aggiudicataria non potrà sospendere l'attività né rifiutarsi di eseguire le disposizioni che l'Amministrazione comunale darà, a causa di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti.

### **Art. 24**

#### ***Estensione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici***

L'impresa si obbliga ad estendere, per quanto compatibile, ai propri collaboratori il D.P.R. 16/4/2013 n. 62 avente ad oggetto "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30/3/2001 n. 165" consapevole che la violazione degli obblighi derivanti dal codice stesso sarà considerata come inadempimento contrattuale ed il Comune potrà risolvere di diritto il rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

### **Art. 25**

#### ***Normativa di rinvio***

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici e al regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vinci

### **Art. 26**

#### ***Privacy***

Facendo riferimento all'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

a) titolare del trattamento è il Comune di Vinci ed i relativi dati di contatto sono i seguenti:  
PEC [comune.vinci@postacert.toscana.it](mailto:comune.vinci@postacert.toscana.it) tel.0571 9331, mail  
[protocollo@comune.vinci.fi.it](mailto:protocollo@comune.vinci.fi.it) fax 0571 56388;

# COMUNE DI VINCI

Città Metropolitana di Firenze

- b) il Responsabile della protezione dei dati – Data Protection Officer (RPD-DPO) è l'Avv. Francesco Barchielli ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: e- mail: dpo@comune.vinci.fi.it;
- c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
- d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, c. 2, lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Vinci implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 e della legge n. 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;
- g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della privacy, avente sede in Piazza Venezia 11, 00187 Roma, Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679.
- Nell'espletamento del servizio, le parti si impegnano a garantire il trattamento dei dati nel rispetto dei principi del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (GDPR) UE/2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE. La ditta appaltatrice, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 co.2 del GDPR, con il contratto sarà nominata Responsabile del Trattamento dei dati nell'ambito dello svolgimento del presente appalto, il Responsabile del Trattamento dovrà garantire il rispetto di tutte le disposizioni di cui al Regolamento UE/2016/679, in particolare con l'osservanza degli obblighi di cui all'art. 28 co.3.

## TITOLO II – PARTE PRESTAZIONALE

### **Art. 27**

#### ***Oggetto dell'appalto***

Il presente capitolato ha per oggetto

1) l'affidamento dei seguenti servizi educativi integrativi per l'infanzia ed extra scolastici:

· A) Spazio Gioco "Piccoli a Villa Reghini": servizio educativo integrativo per bambini da 12 mesi a tre anni;

· B) Attività extrascolastiche : CIAF- Pomeriggio al CENTRO: attività ludica pomeridiana rivolta ai bambini dai 3 ai 11 anni;

2) l'affidamento delle seguenti ulteriori attività :

- a) collaborazione per un massimo di 36 ore a settimana in attività e interventi del Comune rivolte alla prima infanzia e alle famiglie ( in via esemplificativa e non esaustiva: gestione delle informazioni e della promozione dei servizi; la gestione delle ammissioni ai servizi comunali educativi ed extra scolastici);

- b) apertura e chiusura della Sala Frammartino (in orario serale, sabato o festivo per circa n. 20 ore l'anno) ;
- c) accoglienza all'ingresso della struttura dalle ore 15 alle ore 19 dal lun al ven. per complessive 20 ore settimanali per 49 settimane.
- d) pulizia delle parti comuni di Villa Reghini, della Biblioteca dei Ragazzi, della sala Frammartino e del giardino (almeno 8 ore a settimana per il periodo di apertura dei servizi della struttura).

## **A) Spazio Gioco**

Il servizio, a carattere educativo e ludico, è rivolto ai bambini e alle bambine dai dodici mesi ai tre anni, senza la presenza di familiari e consente una frequenza mattutina dalle 8.00 alle 13.00. Lo spazio gioco non comprende il servizio di mensa e non prevede il riposo pomeridiano. Si prevede che l'operatore somministri una merenda nel rispetto della normativa di riferimento. Lo Spazio Gioco si realizza sulla base di un progetto pedagogico e di un progetto educativo (ai sensi dell'art 5 del Regolamento 30 luglio 2013, n. 41/R Regolamento di attuazione dell'articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 e sue successive modifiche ed integrazioni) tesi a sostenere lo sviluppo dei bambini e delle bambine ed il loro benessere nel rispetto dei ritmi individuali di crescita, che l'operatore economico dovrà presentare in sede di gara.

### **Ricettività: n. 25 bambini.**

Il rapporto numerico tra bambini ed educatori è quello previsto dal D.P.G.R. 41/r 2013 e sue successive modifiche ed integrazioni. E' prevista un'unica sezione.

L'ammissione al servizio è di competenza del Comune. Le ammissioni sono comunicate all'appaltatore entro il mese di Luglio.

Per quanto non diversamente previsto nel presente Capitolato, valgono per il servizio le Norme per l'iscrizione e la frequenza approvate annualmente con delibera della Giunta Comunale.

Il Comune dispone di locali attrezzati per lo svolgimento del servizio educativo integrativo alla prima infanzia nell'immobile denominato Villa Reghini in piazza Della Pace n. 1 frazione di Sovigliana che dispone di un' adeguata area a verde pubblico che, durante le ore di apertura del servizio, è destinata esclusivamente ai bambini che lo frequentano. I locali a disposizione dello Spazio Gioco si trovano al piano terreno (planimetria allegata All. B).

Gli ambienti destinati ai bambini sono così articolati:

Piano terra:

- uno spazio accoglienza;
- uno spazio per la lettura;
- uno spazio conversazione per adulti;
- una stanza per soggiorno , attività ludica, movimento;
- servizi igienici;

Gli ambienti destinati ai laboratori per adulti e ai servizi generali si trovano al secondo piano ( planimetria All.D) e sono costituiti da:

- uno spazio accoglienza e conversazione;
- servizi igienici.

Lo Spazio Gioco osserverà, di norma, il seguente calendario di apertura: non oltre i primi 3 giorni feriali del mese di settembre – 30 giugno. Lo Spazio Gioco proseguirà fino al 31 luglio al raggiungimento di un minimo di n. 10 iscritti.

La chiusura nel corso dell'anno sarà limitata alle festività religiose e civili, a motivi istituzionali, a interventi urgenti indispensabili alla struttura, allerte meteo ,scioperi del personale,epidemie e comunque per qualsiasi altro evento imprevedibile.

# COMUNE DI VINCI

Città Metropolitana di Firenze

Le prestazioni di cui al presente capitolato dovranno essere garantite per tutta la durata del calendario educativo e durante l'orario di apertura dei servizi; l'operatore economico dovrà, comunque, assicurare:

- il servizio dal lunedì al venerdì di ogni settimana;
- la vigilanza sui bambini in caso di ritardo, anche non motivato, dei familiari all'orario di uscita;
- la presenza di personale nella struttura almeno due giorni prima dell'inizio delle attività, allo scopo di provvedere alla programmazione annuale e all'allestimento degli spazi.

Allo scopo di conseguire una ottimale gestione sia pedagogica che tecnico-organizzativa dello Spazio Gioco, il Comune richiede la presenza di un coordinatore con compiti e funzioni pedagogiche ed organizzative.

## **Personale educativo ed ausiliario.**

Il funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia è garantito da educatori e da personale ausiliario. L'appaltatore al momento della stipula del contratto operativo dovrà indicare un referente scelto fra il personale educativo.

## **Requisiti del personale**

L'operatore economico per le prestazioni afferenti lo Spazio Gioco, dovrà impiegare personale maggiorenne, professionalmente qualificato, in possesso delle necessarie certificazioni sanitarie, autorizzazioni, titoli di studio e qualifiche professionali.

## **Titoli di studio:**

I titoli di studio richiesti per il coordinatore pedagogico, per il personale educativo e per il personale ausiliario dello Spazio Gioco sono quelli indicati nel Capo III del Regolamento n. 41/R del 30.07.2013 di attuazione dell'art. 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 come modificato da d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R e dpgr 8 luglio 2020, n. 55/r.

## **Requisiti di onorabilità del personale e contrattualistica di riferimento**

Costituisce requisito per l'esercizio delle funzioni di coordinamento pedagogico, educatore e operatore ausiliario presso i servizi educativi il non aver riportato condanna definitiva per i delitti non colposi di cui al libro II, titoli IX, XI, XII e XIII del codice penale, per la quale non sia intervenuta la riabilitazione.

Al personale impiegato nei servizi educativi viene applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento per il soggetto titolare o gestore del servizio siglato dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale.

## **Requisiti ulteriori richiesti per tutti i ruoli- Esperienza documentata:**

E' richiesta inoltre, per ciascuna figura, l'esperienza documentata.

Per il coordinatore pedagogico è richiesto di aver svolto il ruolo di coordinatore di servizi educativi ed integrativi per la prima infanzia per almeno 2 anni nei servizi pubblici o privati accreditati.

Per il personale educativo è richiesto di aver svolto il ruolo di educatore in servizi educativi per la prima infanzia per almeno 1 anno nei servizi pubblici o privati accreditati.

Per il personale ausiliario è richiesto di aver svolto specifiche mansioni come ausiliario-addetto alle pulizie nei servizi educativi per la prima infanzia pubblici o privati accreditati per almeno 1 anno.

Per garantire il modulo organizzativo richiesto per lo svolgimento del servizio e in relazione al numero massimo di iscritti previsto, l'operatore economico nel progetto educativo, dovrà prevedere il numero minimo di figure professionali di seguito indicate e garantire il corretto rapporto numerico educatori/bambini, come previsto dal Regolamento della Regione Toscana 30 luglio 2013, n.41/r e sue successive modifiche ed integrazioni:

- n. 1 coordinatore pedagogico, referente nei rapporti con il Comune, (CCNL coop.soc. E2)

- almeno n. 3 educatori per lo Spazio gioco (CCNL Coop soc –D1);
- almeno n.1 ausiliario per lo Spazio Gioco;(CCNL Coop.soc. .B1)

### **Personale**

Nel progetto educativo l' Operatore economico è tenuto a fornire i seguenti dati e informazioni, con l'impegno a comunicare al Comune ogni variazione entro 7 giorni dal suo verificarsi:

- dati anagrafici identificativi del personale impiegato nei servizi, nonché del personale individuato per eventuali sostituzioni;
- dati anagrafici identificativi del coordinatore pedagogico e relativo curriculum;
- le rispettive mansioni;
- l'inquadramento normativo del personale impiegato, compreso quello individuato per le sostituzioni, con rispettiva indicazione delle qualifiche professionali, dei titoli di studio e della esperienza lavorativa;
- l'attività formativa e di aggiornamento professionale svolta da tutto il personale impiegato nei servizi;
- l'indicazione per ogni lavoratore degli estremi dei documenti di lavoro e assicurativi;
- il numero giornaliero totale di ore frontali suddiviso per ogni categoria di personale impiegato e quello pro-capite previsto per ciascun dipendente.

Dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni riguardo all'impiego del personale:

- 1) durante l'esecuzione del servizio, l' operatore economico dovrà garantire la continuità delle figure educative per l'intera durata dell'anno educativo . Ogni variazione del personale che dovesse rendersi necessaria in corso di esecuzione del servizio per cause di forza maggiore dovrà essere comunicata tempestivamente al Comune ed adeguatamente motivata;
- 2) l'operatore economico è tenuto a garantire la sostituzione del proprio personale per qualsiasi motivo assente, fin dal primo giorno di assenza ed in tempo utile per assicurare il regolare funzionamento dei servizi;
- 3) nella sede del servizio dovrà essere presente un apposito registro, puntualmente e regolarmente aggiornato, accessibile al servizio comunale competente per eventuali controlli. Tale registro dovrà contenere i nominativi e le mansioni del personale impiegato con l'annotazione delle presenze, delle assenze e delle sostituzioni;
- 4) il Comune si riserva la facoltà di richiedere in qualsiasi momento all' operatore economico la sostituzione delle persone che, a suo insindacabile e motivato giudizio, dovessero risultare inadeguate alle mansioni assegnate; l' Operatore economico procederà alla sostituzione del personale entro 15 giorni dalla contestazione.

### **Rapporto numerico e tipologia del personale**

Il numero di educatori e di addetti ai servizi ausiliari dovrà essere indicato nel progetto educativo presentato in sede di offerta, suddiviso per categorie e posizioni economiche; il personale dovrà essere assegnato in numero sufficiente e in maniera stabile, tenendo conto del numero dei bambini, della loro età, degli orari e degli spazi destinati al servizio, conformemente a quanto stabilito dalle vigenti normative in materia di servizi alla prima infanzia.

### **Inserimento bambini disabili**

L'individuazione dei bambini bisognosi di sostegno viene effettuata dal Comune in accordo con l'equipe del servizio dell'Azienda Sanitaria Locale competente e con l' Operatore economico.

L' Operatore economico dovrà descrivere nel progetto educativo le modalità di inserimento di bambini disabili e, in sede di offerta economica, dovrà indicare separatamente il costo orario per questa tipologia di servizio. Si precisa che tale prezzo non costituirà elemento di valutazione ai fini dell'offerta, ma soltanto fattore conoscitivo.

Il maggior onere economico derivante da tale tipo di inserimenti è a totale carico del Comune.

## **B) I SERVIZI EXTRA SCOLASTICI :Pomeriggio al Centro (CIAF)**

### **Pomeriggio al CENTRO ATTIVITA' LUDICA E DOPOSCUOLA**

Il servizio è rivolto ai bambini e alle bambine dai 3 agli 11 anni e si configura come prolungamento dell'orario scolastico per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria.

I bambini saranno divisi in gruppi distinti per fasce di età, con i seguenti progetti:

- "Aspettando la mamma" per i bambini da 3 a 5 anni, con un ricettività massima di n. 12 partecipanti;
- "Pomeriggio a Villa Reghini" per i bambini di età da 6 agli 11 anni, con un ricettività massima di n. 14 partecipanti.

Il rapporto tra operatore e bambini rispettivamente di 1 a 12 e di 1 a 14.

L'obiettivo è quello di offrire ai bambini occasioni di socializzazione arricchite da proposte ludiche, laboratoriali e di sostegno scolastico.

Il servizio prevede iscrizione e pagamento della relativa quota al Comune di Vinci. Le modalità di fruizione è settimanale. Orario indicativo : 15,30/18.00 (aspettando la mamma) ;16.30 /19,00 (Pomeriggio a Villa Reghini).

In sede di offerta, la ditta dovrà presentare un progetto educativo e organizzativo relativo al servizio. Il Comune dispone di locali attrezzati per lo svolgimento del servizio nell'immobile denominato Villa Reghini in piazza Della Pace n. 1 frazione di Sovigliana che dispone di un' adeguata area a verde pubblico che, durante le ore di apertura del servizio, è destinata esclusivamente ai bambini che lo frequentano. I locali a disposizione si trovano al secondo piano (planimetria Allegato D) e sono costituiti da:

- vasto ambiente per gioco libero e laboratori .

Il servizio osserverà, di norma, il seguente calendario di apertura: 1° ottobre -30 giugno esclusi giorni festivi, santo Patrono e festività natalizie e pasquali come da calendario scolastico, necessità per motivi istituzionali, interventi urgenti indispensabili alla struttura, allerte meteo, epidemie nazionali o locali o scioperi del personale o in caso di eventi imprevedibili.

Le prestazioni di cui al presente capitolato dovranno essere garantite per tutta la durata del calendario educativo e durante l'orario di apertura dei servizi; l' Operatore economico dovrà, comunque, assicurare:

1. il servizio dal lunedì al venerdì di ogni settimana;
2. la vigilanza sui bambini in caso di ritardo, anche non motivato, dei familiari all'orario di uscita;
3. la presenza di personale nella struttura almeno due giorni prima dell'inizio delle attività, allo scopo di provvedere alla programmazione annuale e all'allestimento degli spazi.
4. il personale adibito al servizio di Pomeriggio al Centro inoltre dovrà accogliere all'esterno della struttura, alla apposita fermata dello scuolabus, i bambini iscritti al servizio che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico con discesa presso Villa Reghini, per l'accesso al servizio di pomeriggio al Centro, se la fermata è stata richiesta dai genitori nella domanda di trasporto.

Prima dell'attivazione dei servizi,l' operatore economico dovrà concordare con il servizio Pubblica Istruzione tutte le modalità operative per quelle eventuali parti di servizio non dettagliate nella documentazione di gara e nell'offerta tecnica.

### **Personale educativo.**

Il funzionamento del **CENTRO** è garantito da personale educativo in numero di 2 (CCNL coop. soc. -D1) fra i quali l'operatore economico dovrà indicare il referente per la stazione appaltante.

L'operatore economico, per le prestazioni afferenti il CENTRO dovrà impiegare personale maggiorenne, professionalmente qualificato, in possesso delle necessarie certificazioni sanitarie, autorizzazioni, titoli di studio e qualifiche professionali.

### **Requisiti minimi Titoli di studio**

I titoli di studio richiesti per il personale educativo sono quelli indicati nel Capo III del Regolamento 41/r del 30.07.2013 di attuazione dell'art. 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 come modificato da d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R. e dpgr 8 luglio 2020, n. 55/r.

### **Esperienza o altri titoli**

**Per il personale educativo è richiesto inoltre :**

- aver svolto il ruolo di educatore in servizi analoghi per almeno 1 anno.

Nel progetto educativo l'operatore economico è tenuto a fornire i seguenti dati e informazioni, con l'impegno a comunicare al Comune ogni variazione entro 7 giorni dal suo verificarsi:

- dati identificativi anagrafici del personale impiegato nei servizi, nonché del personale individuato per eventuali sostituzioni;
- le rispettive mansioni;
- l'inquadramento normativo del personale impiegato, compreso quello individuato per le sostituzioni, con rispettiva indicazione delle qualifiche professionali, dei titoli di studio e della esperienza lavorativa;
- l'attività formativa e di aggiornamento professionale svolta da tutto il personale impiegato nei servizi;
- l'indicazione per ogni lavoratore degli estremi dei documenti di lavoro e assicurativi;
- il numero giornaliero totale di ore frontali del personale impiegato e quello pro-capite previsto per ciascun dipendente.

Dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni riguardo all'impiego del personale:

1) durante l'esecuzione del servizio, l'operatore economico dovrà garantire la continuità delle figure educative per l'intera durata dell'anno educativo . Ogni variazione del personale che dovesse rendersi necessaria in corso di esecuzione del servizio per cause di forza maggiore dovrà essere comunicata tempestivamente al Comune ed adeguatamente motivata;

2) l'operatore economico è tenuto a garantire la sostituzione del proprio personale per qualsiasi motivo assente, fin dal primo giorno di assenza ed in tempo utile per assicurare il regolare funzionamento dei servizi;

3) nella sede del servizio dovrà essere presente un apposito registro, puntualmente e regolarmente aggiornato, accessibile al servizio comunale competente per eventuali controlli.

Tale registro dovrà contenere i nominativi e le mansioni del personale impiegato con l'annotazione delle presenze, delle assenze e delle sostituzioni;

4) il Comune si riserva la facoltà di richiedere in qualsiasi momento al' Operatore economico la sostituzione delle persone che, a suo insindacabile e motivato giudizio, dovessero risultare inadeguate alle mansioni assegnate; l' Operatore economico procederà alla sostituzione del personale entro 15 giorni dalla contestazione.

Il numero di educatori dovrà essere indicato nel progetto presentato in sede di offerta, suddiviso per categorie e posizioni economiche; il personale dovrà essere assegnato in numero sufficiente e in maniera stabile, tenendo conto del numero dei bambini, della loro età, degli orari e degli spazi destinati al servizio secondo il rapporto numerico minimo educatore/ragazzi pari a 1 educatore ogni 15 ragazzi prevedendo comunque la presenza minima di 2 educatori (uno per il gruppo piccoli e uno per il gruppo grandi).

L'individuazione dei bambini bisognosi di sostegno viene effettuata dal Comune in accordo con l'equipe del servizio dell'Azienda Sanitaria Locale competente e con il operatore economico.

# COMUNE DI VINCI

Città Metropolitana di Firenze

Nel caso di accoglienza di bambini con disabilità, si potrà prevedere l'incremento della dotazione di personale educativo assegnato al servizio in relazione al numero e alla gravità dei bambini disabili accolti. L' Operatore economico dovrà descrivere nel progetto educativo le modalità di inserimento di bambini disabili e, in sede di offerta economica, dovrà indicare separatamente il costo orario per questa tipologia di servizio. Si precisa che tale prezzo non costituirà elemento di valutazione ai fini dell'offerta, ma soltanto fattore conoscitivo.

Il maggior onere economico derivante da tale tipo di inserimenti è a totale carico del Comune.

Le prestazioni ulteriori sono le seguenti:

- a) collaborazione per un massimo di 36 ore a settimana in attività e interventi del Comune rivolte alla prima infanzia e alle famiglie ( in via esemplificativa e non esaustiva: gestione delle informazioni e della promozione dei servizi; la gestione delle ammissioni ai servizi comunali educativi ed extra scolastici);
- b) apertura e chiusura della Sala Frammartino (in orario serale, sabato o festivo per circa n. 20 ore l'anno) ;
- c) accoglienza all'ingresso della struttura dalle ore 15 alle ore 19 dal lun al ven. per complessive 20 ore settimanali per 49 settimane.
- d) pulizia delle parti comuni di Villa Reghini, della Biblioteca dei Ragazzi, della sala Frammartino e del giardino (almeno 8 ore a settimana per il periodo di apertura dei servizi della struttura).

Il Responsabile del settore comunale competente concorderà con l'operatore economico le modalità organizzative dell'attività di cui al punto a), prevedendo sin d'ora che una parte possa essere svolta all'interno delle sedi comunali.

## **Art. 28**

### ***Modalità di esecuzione***

La pianificazione degli interventi educativi e integrativi scolastici sarà attuata in modo condiviso con la Stazione appaltante . I soggetti aggiudicatari si impegnano inoltre a:

- rispettare le modalità di lavoro e di gestione previste dal Regolamento regionale n. 41/r del 30.07.2013 e sue successive modifiche ed integrazioni ;
- garantire i servizi programmati assicurando un'organizzazione uniforme ed efficiente, una rispondenza delle prestazioni alle finalità del servizio ed interventi qualitativamente idonei a soddisfare i bisogni dell'utenza;
- fornire, mensilmente, i dati relativi alle prestazioni effettuate anche mediante supporto informatico;
- farsi carico della formazione professionale permanente e dell'aggiornamento specifico degli operatori impiegati nel servizio;
- effettuare incontri sistematici per coordinare il gruppo degli operatori e sollecitare un sistema di comunicazione efficace per la loro crescita professionale, per il raccordo programmatico ed operativo, nonché per la messa in rete di prassi e di strumenti. Dovrà essere trasmessa al comune la documentazione di quanto effettuato;
- presentare al Comune relazioni finali (fine anno scolastico) o comunque ogni qualvolta dovesse presentarsi la necessità, sia sull'andamento generale del servizio per ciascun utente, idonee a prospettare una valutazione degli interventi operati, delle metodologie applicate e dei risultati conseguiti, debitamente vistate dal responsabile individuato dai fornitori;

- se richiesto dal Comune il soggetto aggiudicatario dovrà essere disponibile a partecipare ai processi di revisione/aggiornamento dell'organizzazione e delle modalità operative del servizio.
- eventuali proposte di modifica o di prassi innovative da parte dei soggetti aggiudicatari dovranno essere formulate al Comune che si riserva la facoltà di accoglierle

Nell'ambito del principio generale di reciproca collaborazione, la ditta ha la responsabilità di provvedere a segnalare ogni problema sorto nell'espletamento del servizio con particolare riferimento a quanto possa riuscire di ostacolo al conseguimento degli obiettivi generali e specifici, alla realizzazione delle attività programmate, al rapporto con gli utenti e in generale a tutto ciò che è inerente all'oggetto del presente capitolato tecnico.

In tale quadro l'appaltatore è tenuto a prestare la propria faticosa collaborazione per la rapida soluzione dei problemi segnalati.

### **Art. 29**

#### ***Referente operativo del servizio***

Con riferimento a ciascun appalto specifico concluso nell'ambito dell'Accordo quadro l'aggiudicatario è tenuto a nominare un referente operativo /coordinatore del servizio le cui generalità saranno comunicate alla stipula del medesimo appalto specifico.

Il Referente/Coordinatore avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all'espletamento del servizio e dovrà garantire la reperibilità tramite un sicuro recapito telefonico.

L'impresa, tramite il referente del servizio, è tenuto a redigere una relazione annuale concernente l'andamento tecnico della gestione del servizio con l'indicazione dei risultati e delle problematiche emerse oltre ad eventuali suggerimenti per il migliore andamento della gestione del servizio stesso.

### **Art. 30**

#### ***Personale***

L'aggiudicatario si impegna ad utilizzare personale di assoluta fiducia e riservatezza, idoneo sotto tutti gli aspetti professionali e morali, in possesso di tutti i requisiti previsti da leggi e dal capitolato presente. L'aggiudicatario è tenuto ad adempiere a quanto previsto dal D.Lgs 39 del 4 marzo 2014 "Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/768/GAI". Il personale impiegato deve tenere un comportamento rispettoso delle persone, irreprensibile e corretto ed assicura puntualità. Deve essere disponibile alla collaborazione con gli altri operatori, con l'utenza e con le famiglie. Il Comune di Vinci si riserva la facoltà di richiedere all'aggiudicatario la sostituzione del personale che risulti non idoneo alle mansioni previste o abbia tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro e alla particolare tipologia dell'utenza. In tal caso l'appaltatore dovrà provvedere alla sostituzione nel termine massimo di cinque giorni. Il personale eventualmente utilizzato in sostituzione dovrà possedere le medesime caratteristiche professionali e/o di studio del personale sostituito. Ogni sostituzione superiore ai 10 gg. deve essere preventivamente comunicata al Comune competente. Inoltre il Comune di Vinci si riserva il diritto, in qualsiasi momento e senza preventiva informazione, di effettuare controlli, ispezioni e indagini conoscitive volte a verificare il rispetto da parte dell'aggiudicatario degli standard di qualità richiesti. L'aggiudicatario in caso di sciopero del personale deve darne avviso al comune di Vinci non appena ne abbia conoscenza; in caso di assenza per altre cause del personale, lo stesso deve essere sostituito immediatamente assicurando

# COMUNE DI VINCI

Città Metropolitana di Firenze

pari professionalità e possesso dei requisiti richiesti. L'Ufficio servizi scolastici dovrà essere immediatamente informato delle soluzioni adottate. L'aggiudicatario si impegna ad applicare il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Vinci. La prestazione d'opera da parte del personale che l'aggiudicatario utilizzerà per l'esecuzione delle attività di cui al presente capitolato non costituisce rapporto d'impiego con il Comune di Vinci, né può rappresentare titolo per poter avanzare richieste di rapporto diverso da quanto stabilito nel contratto di appalto. L'elenco dei nominativi del personale educativo da impiegare nei servizi, con l'indicazione delle generalità, qualifiche, requisiti professionali e curricula dei percorsi formativi e professionali dovrà essere consegnato agli uffici comunali almeno sette giorni prima dell'inizio delle attività e aggiornato costantemente. L'impresa aggiudicataria avrà l'obbligo di assorbire ed utilizzare prioritariamente nell'espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti, quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario con i requisiti previsti dal presente capitolato applicando i contratti collettivi di settore di cui all'art. 51 decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 ai sensi dell'art. 50 DLGS 50/2016 se armonizzabile con la propria organizzazione di impresa. L'impresa aggiudicataria è tenuta ad osservare le leggi vigenti ed ogni altra normativa in materia di assicurazioni sociali, di igiene, di medicina del lavoro e prevenzione degli infortuni. L'aggiudicatario è responsabile della sicurezza e della incolumità del proprio personale e solleva l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità e conseguenza derivanti da infortuni e da responsabilità civile verso terzi, dovuti alla gestione del servizio. Il personale impiegato dovrà essere adeguatamente formato per l'adempimento degli obblighi contrattuali con particolare attenzione a quanto concerne la sicurezza e quella personale ed essere in grado di assicurare metodologie atte a garantire un elevato standard qualitativo anche in situazioni impreviste. L'aggiudicatario è tenuto ad assicurare una formazione continua al personale impiegato e a favorirne la partecipazione a corsi di aggiornamento.

## **Art. 31**

### ***Norme di riferimento***

I servizi suddetti devono essere gestiti ed organizzati così come previsto da:

- Dlgs 65/2017.
- L.R.T. 32/2002, così come modificata dalla L.R.T. n. 3 del 27 gennaio 2013;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale 30 luglio 2013, n. 41/R ( Regolamento di attuazione dell'articolo 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “ Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” in materia di servizi educativi per la prima infanzia) come modificato da d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R e dpgr 8 luglio 2020, n. 55/r.;
- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici;
- Legge 328/2000- “ Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”

Regolamento per il funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia Zona Empolese Valdelsa approvato con deliberazione C.C. n.19 del 19/03/2021;

**Art. 32 -Tariffe a carico degli utenti dei servizi.**

Gli utenti dei servizi versano alla stazione appaltante le tariffe stabilite con delibera della Giunta comunale.

**Art. 33 –Utenze , manutenzioni, altri oneri**

Sono a carico della stazione appaltante tutti i costi relativi al consumo di acqua, energia elettrica, gas, telefono e tariffa sui rifiuti.

Competono alla stazione appaltante :

- le manutenzioni straordinarie dell'immobile, degli impianti, il taglio dell'erba e la potatura delle piante del giardino.

- Competono all'aggiudicatario :

- le seguenti manutenzioni ordinarie (imbiancatura locali; riparazione rubinetteria, docce, maniglie ecc., sostituzione vetri rotti; interventi relativi al funzionamento dei servizi igienici; manutenzione arredi)

- la pulizia del giardino

- l'acquisto dei materiali e dei prodotti necessari allo svolgimento delle attività tra cui, a mero titolo esemplificativo:

- il materiale didattico e d'uso necessario per la realizzazione dell'attività educative;

- i prodotti igienico/sanitari (compresi i pannolini che dovranno essere ecosostenibili) e i prodotti per la pulizia, l'igienizzazione degli ambienti, prodotti di carta tessuto (carta igienica, rotoli per asciugamani);

- la merenda da somministrare durante l'attività di Spazio Gioco;

- la pulizia e il riordino dei locali, la raccolta dei rifiuti in forma differenziata, in modo da garantire il mantenimento dei locali in condizioni igienico-sanitarie e di decoro ineccepibili durante tutto l'arco della giornata;

- l'informazione tempestiva al comune della necessità di sostituire arredi o attrezzature non più idonee e funzionali o di riparazioni alle strutture in modo da poter attivare le necessarie procedure di intervento.

Tutto il materiale usato nella struttura dovrà essere di elevata qualità quanto a sicurezza e funzionalità e pienamente rispondente alla vigente normativa.

Al momento dell'inizio delle attività verrà redatto un verbale dello stato di fatto della struttura a cura di un dipendente dell'Amministrazione Comunale alla presenza di un rappresentante dell'impresa aggiudicataria.

**Nell'All. 1 (Inventario)** sono invece elencati i beni di proprietà dell'Amministrazione Comunale che verranno presi in carico dall'impresa aggiudicataria che pertanto diventa responsabile della loro corretta custodia e dell'uso conforme.

**Art.34 - Applicazione dei Criteri Ambientali Minimi**

1. Il presente capitolato recepisce i principi della sostenibilità ambientale come previsto dall'art. 34 del Codice dei Contratti (D. Lgs. n. 50/2016)

2. Il servizio di pulizia dovrà essere erogato garantendo il rispetto dei "Criteri Ambientali Minimi per il servizio di pulizia e fornitura dei prodotti "previsti dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare DM 24 maggio 2012;

3. La stazione appaltante, in particolare, obbliga l'Appaltatore all'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi-Specifiche di base relativamente ai prodotti utilizzati:

- I prodotti per l'igiene quali i detersivi multiuso destinati alla pulizia di ambienti interni, detersivi per finestre, detersivi per servizi sanitari e detersivi disinfettanti utilizzati dall'impresa appaltatrice, devono essere conformi ai Criteri ambientali minimi individuati al capitolo 6, punto 6.1 e punto 6.2 del DM 24 maggio 2012 ;
- I prodotti di carta tessuto (carta igienica, rotoli per asciugamani, salviette monouso etc.) devono rispettare i criteri di qualità ecologica stabiliti nella Decisione 2009/568/CE del 9 luglio 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica Ecolabel.

4. L'impresa deve fornire una lista completa dei prodotti che intende utilizzare riportando produttore, denominazione commerciale di ciascun prodotto e l'eventuale possesso dell'etichetta ambientale Ecolabel Europeo. Per i prodotti non in possesso dell'Ecolabel Europeo, presunti conformi, il legale rappresentante dell'impresa offerente, sulla base dei dati acquisiti dai produttori dei detersivi e/o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza dei prodotti, è tenuto a sottoscrivere la dichiarazione di cui all'Allegato A del DM 24 maggio 2012, con la quale attesta che i prodotti detersivi sono conformi ai criteri ambientali minimi.

**Art. 35**

***Danni***

L'impresa aggiudicataria dovrà garantire il mantenimento della struttura e del materiale e delle attrezzature ivi presenti adoperandosi per evitare qualsiasi danneggiamento denunciando immediatamente al competente ufficio comunale ogni e qualsiasi eventuale danno o deterioramento che dovesse verificarsi.

L'impresa esonera espressamente l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per danni a persone o cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo e momento derivare dallo svolgimento delle attività che formano oggetto del presente appalto ed in generale connesse alla conduzione dell'immobile.

**PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI NECESSARI PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO**

Accordo quadro	Annualità	Importo a base di gara Iva esclusa	Oneri della sicurezza da interferenz a non soggetti a ribasso al netto dell'iva	Importo appalto annuale complessivo senza Iva	Importo appalto annuale Iva inclusa	Somme ex art.113 dlgs 50/2026
	Primo anno	<b>€116426,92</b>	<b>€ 311,94</b>	<b>€ 116738,86</b>	<b>€142.421,40</b>	€3689,72
	Secondo anno	<b>€218.516,21</b>	<b>€ 411,88</b>	<b>€ 218.928,09</b>	<b>€267.092,26</b>	€ 3689,72
	Terzo anno	<b>€218.516,21</b>	<b>€ 411,88</b>	<b>€ 218928,09</b>	<b>€ 267.092,26</b>	€ 3689,72